



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANGHIRANO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado

E-mail: pric83800a@istruzione.it P.E.C.: pric83800a@pec.istruzione.it
CF 92150040340---CU UFB1E0

Via 25 aprile, n° 3, - 43013 Langhirano - PR - Tel. 0521 861195



Prot. e data informatici

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI SERVIZIO DI RISTORAZIONE, MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI A FAVORE DEI DIPENDENTI E UTENTI ESTERNI, UBICATI PRESSO L’IC FERMI FERRARI DI LANGHIRANO

PROCEDURA NR 5914176

CIG: B9C89836E6

Il presente contratto disciplina l'affidamento in concessione del **Servizio di ristorazione, mediante Distributori Automatici**, a favore dei dipendenti e degli utenti esterni

tra

ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI FERRARI DI LANGHIRANO con sede a Langhirano (Pr) C.A.P. 43013 - Via XXV Aprile n. 3, nella persona del prof.ssa Gloria Cattani, in qualità di Legale rappresentante con la qualifica di Dirigente Scolastico (in seguito denominato concedente)

e

CAD CAFFE’ S.A.S. DI MORI STEFANO E C. con sede legale a Parma CAP 43124, via Monte Narvet n. 8/A C.F. e P.IVA 01910340346 nella persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Mori Stefano (C.F. MROSFN71D22G337Z) nato a Parma il 22/04/1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale (in seguito denominata concessionaria)

Premesso che

- a) ai sensi degli artt. 176 e ss. del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione servizi con trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario;
- b) l’Istituto scolastico ha la necessità di garantire un servizio di ristoro mediante distributori automatici a favore del personale dipendente e degli utenti esterni autorizzati;
- c) la Centrale di committenza dell’Unione Montana Appennino Parma Est quale Stazione Appaltante aveva precedentemente indetto una procedura di gara per analogo servizio, conclusasi senza aggiudicazione per mancanza di offerte come da verbale unico di gara del 24/06/2025;
- d) a seguito di tale esito e al fine di garantire la continuità e l'erogazione del servizio, l’IC Fermi-Ferrari ha indetto una nuova procedura mediante **RdO (Richiesta di Offerta) Evoluta** sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), identificata con il numero di procedura 5914176;
- e) l’operatore economico CAD CAFFE’ ha presentato un’offerta ritenuta congrua e rispondente alle esigenze dell’amministrazione, sia in termini tecnici che economici;
- f) a seguito delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore del suddetto operatore e si è quindi proceduto alla stipula sul MePA con Decisione di contrarre n. 43 - prot. 1998 del 24.2.2026

PRIC83800A - AB0C849 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002203 - 03/03/2026 - VI.2 - U

- g) le Parti, con il presente contratto (di seguito il «**Contratto**»), intendono dunque disciplinare i termini e le modalità dello svolgimento del servizio, la durata della concessione e, in generale, i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento,

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Oggetto della presente Concessione è l'affidamento del **Servizio di ristorazione, mediante Distributori Automatici**, ubicati presso le sedi qui sotto rappresentate :

- **Scuola media Fermi – Via XXV Aprile 3 - Langhirano**
- **Scuola primaria Ferrari – Via Ottavio Ferrari 8 - Langhirano**
- **Scuola dell'infanzia Rodari – Via Giosuè Carducci 2 – Langhirano**
- **Scuola primaria Riccardi – Strada del Mulino 10 – Torrechiara**

La durata della Concessione è di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla consegna del servizio.

A seguito della scadenza, nel caso di subentro di altro contraente, il Concessionario uscente è obbligato a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento. È escluso qualsiasi tacito rinnovo.

ART 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario si assume l'onere di **finanziare economicamente** la concessione e di gestire il Servizio a **proprio rischio e con organizzazione di mezzi a proprio carico**.

È obbligato al pieno rispetto del **Capitolato Tecnico** e della normativa vigente, inclusa la sicurezza sul lavoro e il **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**.

L'esecuzione del servizio deve avvenire **senza interferire** con le normali attività didattiche e d'ufficio della Scuola.

Deve predisporre strumenti per il controllo della conformità e un sistema di **misurazione della soddisfazione degli utenti** (almeno due volte l'anno scolastico, la prima dopo sei mesi dall'attivazione).

ART. 3 CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO UTENZE

L'Affidatario dovrà corrispondere per la Concessione degli spazi in uso per lo svolgimento del Servizio il relativo canone, con le modalità ed i tempi stabiliti nella documentazione di gara.

Il Concessionario dovrà corrispondere all'IC Fermi Ferrari di Langhirano, un Canone annuale pari ad € 600,00 iva inclusa all'anno.

Il Canone Concessorio dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione, da pagarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto per il primo anno e entro il 31 gennaio per gli anni successivi.

Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito, senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della Stazione. Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di ritardato pagamento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l'affidamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi legali in vigore alla data di scadenza del pagamento. Il canone sarà soggetto al regime fiscale vigente all'atto dell'aggiudicazione.

Il Canone non è comprensivo dei costi relativi alle spese per utenze.

ART. 4 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E GARANZIE

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati alla Amministrazione Concedente o a terzi nel corso o comunque in occasione dell'esecuzione del Servizio e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Concedente da eventuali pretese di terzi, utenti e Pubbliche Amministrazioni. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della Concessione.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Concessionario.

ART. 5 REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è prevista.

I prezzi dei prodotti sono fissi ed invariabili almeno per i primi due anni di Contratto. Dopo il suddetto periodo, il Concessionario può richiederne la revisione, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico.

Gli aumenti possono essere richiesti nella misura del 75% dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico. Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di euro.

La richiesta di adeguamento deve essere prodotta dal concessionario al dirigente scolastico corredata di un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e di una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti.

L'Amministrazione procede ad attenta analisi della richiesta e, qualora ritenga i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.

Solo a seguito della formale autorizzazione dell'Amministrazione i prezzi oggetto di revisione sono applicabili dal Concessionario.

I prezzi per i prodotti ulteriori rispetto a quelli di cui al capitolato sono definiti dal concessionario in autonomia previa comunicazione al Dirigente Scolastico. Rimane inteso che nessun prodotto commerciato potrà avere un prezzo superiore a. (€2,00)

ART. 6 DIREZIONE, CONTROLLO E RESPONSABILITÀ

L'esecuzione è diretta dal RUP Dott.ssa Gloria Cattani (che si avvale del DE).

Direttore dell'Esecuzione (DE): Il DSGA Matilde Rogato ha il ruolo di **Direttore dell'Esecuzione**, con compiti di coordinamento, direzione e **controllo tecnico-contabile**, assicurando la regolare esecuzione.

Il Concessionario è **esclusivamente responsabile** per i danni di qualunque natura arrecati a terzi all'Amministrazione durante l'esecuzione e ha l'obbligo di **manlevare e tenere indenne** l'Amministrazione.

Art. 7- Monitoraggio del contratto e vigilanza sulla gestione e controllo di conformità

Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Amministrazione Concedente, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel Contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'Esecuzione congiuntamente al RUP, , dando avviso al Concessionario della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.

I controlli di conformità relativi al Contratto effettuati dall'Amministrazione Concedente possono essere effettuati in qualsiasi momento senza alcun preavviso al Concessionario, il quale deve garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione. Detti controlli potranno essere espletati mediante verifiche ispettive dirette, controlli documentali e attraverso prelievi di campioni per l'effettuazione di analisi. Tali attività potranno essere effettuate senza preavviso. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con il Concessionario o con persona da esso delegata, e di esse si dà prova mediante la redazione di un Verbale di ispezione controfirmato dalle parti. Nel caso in cui al momento dell'ispezione non sia presente il Concessionario o un suo delegato ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l'attività ispettiva è comunque espletata e il Concessionario non può in alcun modo inficiarne la validità. Resta inteso che nessun compenso spetta al Concessionario per gli alimenti prelevati nei limiti previsti dalle vigenti normative.

L'Affidatario, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che hanno generato la carenza stessa. All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

Art.8 (Penali)

Fatta salva la responsabilità del Concessionario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all'Istituzione Scolastica le penali previste nel Capitolato Tecnico.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili al Concessionario.

L'Istituzione Scolastica avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 21, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Il Concessionario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo e dal Capitolato Tecnico non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Amministrazione Concedente verso il Concessionario, alla quale il Concessionario potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera f) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 9- Divieto di cessione del Contratto e subappalto

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119, comma 1, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, il Concessionario potrà avvalersi del subappalto in conformità del Disciplinare di Gara e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice all'art. 188 e all'art. 119, per quanto compatibile, e dietro autorizzazione della Amministrazione Concedente.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il Concessionario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, salve le ipotesi di liberazione del Concessionario previste dall'art. 119, comma 6, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice;
- b) che all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare

L'Amministrazione Concedente verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice in capo al subappaltatore, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte del Concessionario, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, il Concessionario deve presentare all'Istituzione Scolastica almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice;
- c) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- d) la dichiarazione del Concessionario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- e) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- f) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 119, comma 15, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

La Amministrazione Concedente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito della Concessione, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione

Appaltante sono ridotti della metà. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, per il certificato di verifica di conformità, e per il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, secondo periodo, del Codice, l'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'Affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.

ART. 9 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

Si rinvia alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari già consegnata dal concessionario all'Istituto scolastico e da ritenersi parte integrante di questo contratto.

Inoltre, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Concessione, sia verso l'Istituzione Scolastica che verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente c/c bancario intestato A Istituto Comprensivo Fermi Ferrari di Langhirano presso Crédit Agricole- Sede di Langhirano IBAN IT 10N0623065770 000035951742;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione, verso o dai suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
- e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente Concessione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura e a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- f) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche

contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne la presente Concessione, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010, del D.L. n. 187/2010, convertito con L. n. 217/2010, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18/11/2010 e n. 4 del 7/7/2011.

ART. 10 SPESE

1. Sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituzione Scolastica nelle percentuali di legge.

Art. 11 FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Parma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del Servizio, si precisa che:

il titolare del trattamento è l'Istituto comprensivo Fermi Ferrari di Langhirano legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Gloria Cattani

Responsabile della Protezione dei dati è Progetto Privacy srl, e-mail: rpd@progettoprivacy.it].

Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti: di cui agli articoli 15 e ss. del predetto Regolamento UE 679/2016:

chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

i dati conferiti saranno conservati per il periodo di tempo necessario all'esecuzione del Contratto e a garantire il rispetto della normativa in materia di conservazione degli atti relativi alle procedure di acquisto.

Il Concessionario è consapevole che l'esecuzione del Contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituzione Scolastica o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. Il Concessionario si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

Il Concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 come modificata dal D.Lgs. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, del Regolamento UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituzione Scolastica, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

Il Concessionario rivestirà la qualifica di responsabile del Trattamento e dovrà garantire l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e l'ottemperanza a tutte le previsioni del GDPR.

ART. 13 VARIE

Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.

Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema contratti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRIC83800A - AB0C849 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002203 - 03/03/2026 - VI.2 - U